

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 176/CGF– RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. FABIO ATTIANESE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S.;**

- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 2178/99 PF13-14 AM/MA DEL 7.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

Il Procuratore Federale Vicario ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n.40 del 6.12.2013 con la quale veniva prosciolto il Sig. Fabio Attianese dalla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e dell'art. 8 comma 9 C.G.S. allo stesso ascritta nell'atto di deferimento, nonché la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora con riferimento alla condotta del proprio legale rappresentante.

Il deferimento era stato fatto in quanto il Sig. Attianese, in qualità di legale rappresentante della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, aveva omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale L.N.D. come spettanti all'allenatore Luigi Castiello. La società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora era stata, conseguentemente, deferita a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora si era difesa dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale deducendo l'impossibilità di contattare il Sig. Castiello in tempo utile, pur avendo inoltrato allo stesso un telegramma di convocazione presso la sede della società due giorni prima della scadenza del termine di pagamento. E inoltre la stessa aveva fatto presente di aver comunicato al Dipartimento Interregionale in due note del 3.8.2014 e 14.8.2013 la asserita impossibilità del contatto.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha disposto il proscioglimento dei deferiti osservando in particolare che, *“tali comunicazioni costituiscono prova non equivoca dell'intento dei deferiti di onorare l'obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale...”* e che *“...deve ritenersi che la comprovata attivazione della Società al fine di tentare di effettuare nei*

termini il pagamento dovuto, esoneri i soggetti obbligati da responsabilità disciplinari". Ne conseguiva il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.

A sostegno dell'impugnazione la Procura Federale rileva innanzitutto che il combinato disposto delle norme sopra indicate determina in 30 giorni il termine per il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale e riconnette al mero decorso del termine medesimo l'applicabilità delle relative sanzioni disciplinari, dovendosi pervenire al proscioglimento soltanto in presenza di casi di oggettiva e comprovata impossibilità di adempiere.

In secondo luogo la ricorrente Procura Federale evidenzia che la C.D.N. ha errato inoltre in quanto:

a) trattandosi del pagamento di una somma di denaro la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora avrebbe dovuto effettuare l'adempimento laddove era il domicilio del creditore al tempo della scadenza e non certamente presso la sede sociale;

b) la stessa avrebbe potuto estinguere l'obbligazione posta a suo carico inviando al domicilio del creditore un assegno circolare o un vaglia postale dell'importo dovuto;

c) non ha valutato correttamente i fatti in quanto nell'imminenza della scadenza del termine la debitrice non ha invitato l'allenatore a recarsi presso la sede sociale per ritirare la somma dovuta, ma soltanto ad andare lì al fine di "trovare la soluzione della vertenza economica";

d) non ha valutato correttamente i fatti ritenendo "*l'esistenza di una prova non equivoca dell'intento dei deferiti di onorare l'obbligo di ottemperare*".

Per queste ragioni la ricorrente ha richiesto che venga affermata la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni agli stessi ascritti con le conseguenti sanzioni di sei mesi di inibizione al Sig. Fabio Attianese e di un punto di penalizzazione in classifica alla società, da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, nonché l'ammenda alla stessa di €3.000,00.

Il ricorso merita accoglimento.

Infatti esso è pienamente fondato in quanto il comportamento posto in essere dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora non poteva in alcun modo considerarsi tale da costituire prova dell'intento di onorare l'obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale. Al contrario tale comportamento va qualificato come dilatorio in quanto nel termine previsto dalla vigente normativa per la effettuazione del pagamento stabilito dalla decisione presa dal Collegio Arbitrale la debitrice si è limitata nell'imminenza della scadenza del termine stesso ad inoltrare un telegramma, ben potendo invece provvedere direttamente all'invio di quanto dovuto al domicilio del creditore.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e conseguentemente determina le sanzioni:

- in 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora;
- nell'inibizione per 6 mesi al Sig. Fabio Attianese.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA/A.S.D. ATLETICO CORLEONE DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013)

L'arbitro della gara U.S.D. Città di Giuliana/Atletico Corleone del 27.10.2013 (Campionato di I Categoria, Girone B Sicilia), segnalava diffusamente e puntualmente nel proprio referto alcuni fatti che avevano determinato la decisione, a partire dall'inizio de secondo tempo, sul risultato di 1-2, di proseguire la gara "pro forma".

Il Giudice Sportivo, (cfr. Com. Uff. n. 160 del 31.10.2013) disponeva la ripetizione della gara, infliggendo altresì alla Società U.S.D. Città di Giuliana l'ammenda di €200,00.

Il Giudice riteneva di non condividere la decisione dell'arbitro, in quanto il medesimo non aveva adottato tutti i provvedimenti atti a riportare l'ordine in campo, non emergendo poi situazioni di reale pericolo per l'arbitro stesso e per i calciatori della Società Atletico Corleone, così disponendo la ripetizione della gara.

Avverso detta decisione la Società Atletico Corleone proponeva in data 4.11.2013, preannuncio di reclamo, cui facevano seguito i motivi in data 7.11.2013, chiedendo la riforma della

decisione del Giudice sportivo in quanto lo stesso avrebbe errato nelle proprie valutazioni, dovendo nella fattispecie sanzionare la Società U.S.D. Città di Giuliana con la perdita della gara con il risultato 0-3.

Si costituiva con le controdeduzioni di rito, con atto in data 08.11.2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, chiedendo di essere ascoltata personalmente per eventuali chiarimenti.

La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr Com. Uff. n. 178 del 12.11.2013) accoglieva l'impugnazione ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo infliggeva alla U.S.D. Città di Giuliana la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per revocazione con atto spedito in data 11.12.2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, la quale evidenziava che nonostante nelle proprie controdeduzioni in data 08.11.2013, avesse chiesto di essere convocata personalmente avanti alla Commissione Disciplinare, per fornire ogni chiarimento ciò non sarebbe avvenuto in spregio del combinato disposto degli artt. 34 e 36 C.G.S.; senza così ricevere comunicazione della data di convocazione per la riunione della Commissione in violazione del principio del contraddittorio e della difesa.

Si costituiva la Società Atletico Corleone che con le controdeduzioni del 16.12.2013, chiedeva il rigetto dell'invocata revocazione.

Eccepiva in primo luogo che il rimedio invocato dalla controparte era inammissibile in quanto, alla data del 12.11.2013 non poteva emergere nessun fatto – documento nuovo o non conosciuto in quanto dal comunicato n. 178 della Commissione Disciplinare Territoriale era già evincibile ogni motivo di doglianza, così non potendosi applicare il termine dell'Art. 39 C.G.S. bensì quello di cui all'Art. 37 comma A.

Ancora la Commissione Disciplinare Territoriale ben poteva non aver convocato la parte in considerazione che la richiesta di essere ascoltato personalmente era effettuata solo ed esclusivamente per "eventuali chiarimenti" che nella specie potevano appunto non essere stati ritenuti necessari dalla Commissione alla luce delle prodotte controdeduzioni e degli ulteriori atti assolutamente chiari nella loro portata.

Rilevava infine che mancava ogni riferimento all'art. 36 C.G.S. nelle controdeduzioni dell'8.11.2013 della Società U.S.D. Città di Giuliana e che la richiesta avanzata di essere convocata dalla medesima era generica ed ambigua; e quindi correttamente la Commissione poteva non averne tenuto conto.

Rileva questa Corte come il ricorso sia fondato.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che l'eccezione della resistente in ordine alla inammissibilità del rimedio per tardività non sia fondata.

L'istituto della revocazione infatti, non soggiace alla tempistica delle ordinarie impugnazioni, regolate del resto, le medesime, da altro diverso articolo, avendo la revocazione connotati e requisiti affatto peculiari.

Nel merito, si osserva che il Giudice non è esentato dalla effettuazione della comunicazione alla parte che ne ha fatto richiesta, della data di trattazione della impugnazione.

Al riguardo la richiesta di essere ascoltato personalmente era evidente, non potendo, il Giudice o la parte, sostituirsi alla volontà del richiedente, il quale deve comunque essere messo nelle condizioni di fornire ogni possibile difesa.

Soccorre, a questo proposito, il precedente specifico della Sezione, richiamato su fattispecie assolutamente analoga dai ricorrenti per revocazione (*cfr Com. Uff. n. 295/CGF del 10.6.2013*) in cui sono stati dettati principi sulla configurabilità dell'errore revocatorio risultando anche nella presente fattispecie, prova della omessa comunicazione a fronte della specifica richiesta con ciò essendo il Giudice incorso in un errore revocatorio, nella specie omesso apprezzamento di una espressa istanza di parte. Ancora corre l'obbligo di sottolineare che la questione non ha costituito punto controverso della precedente decisione.

Conseguenzialmente gli atti debbono essere rimessi al Giudice competente, affinché nel rispetto del principio del contraddittorio riesamini la controversia sanando il vizio fatto valere con il ricorso per revocazione.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Città di Giuliana di Giuliana (Palermo), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIRELLI FABRIZIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 72 dell'8.1.2014) con la quale, seguito gara Maccarese/Sora del 5.1.2014, ha irrogato al calciatore Tirelli Fabrizio la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere a gioco fermo spintonato violentemente un calciatore avversario”.

Con i motivi scritti la reclamante eccepiva, in via principale e nel merito, un travisamento dei fatti così come refertati, la tenuità della condotta del calciatore sanzionato e conseguentemente l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Rilevava, a tal fine, che il Tirelli, dopo un normale contrasto di gioco, veniva violentemente strattonato dal calciatore avversario n. 9 Giglio Antonio della società Maccarese aggrappandosi alla maglia del medesimo per evitare di cadere per terra.

Nella circostanza la reclamante escludeva che il Tirelli avesse tenuto un atteggiamento da potersi ritenere violento.

Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

Alla seduta del 17.1.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - 3^a Sezione Giudicante, è personalmente comparso il calciatore Tirelli Fabrizio assistito dal suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva questa Corte che il referto arbitrale evidenzia che al 36° del 2° tempo il N° 9 Giglio Antonio, della Soc. Maccarese, spintonava violentemente un avversario a gioco fermo (N° 4 Tirelli Fabrizio), di talché veniva espulso.

Nella circostanza anche il Tirelli Fabrizio veniva espulso con la stessa motivazione.

E', peraltro, ragionevole ritenere che quest'ultimo abbia reagito spintonando il Giglio Antonio, più per difendersi che per usargli violenza.

Condotta, questa, comunque, censurabile seppure sanzionata in misura eccessiva.

Ciò premesso, la C.G.F. ritiene congrua la riduzione della squalifica per la durata di due giornate effettive di gara, di cui una in conseguenza della decretata espulsione ed altra per la condotta quantomeno scorretta del Tirelli Fabrizio.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tirelli Fabrizio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. THERMAL A. CECCATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA THERMAL A. CECCATO M.

TEOLO/VIGOREAL C5 DELL'1.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013)

Con atto dell'11.12.2013, la Società A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4.12.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dalla predetta Società avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova che aveva irrogato, alla predetta Società, in relazione all'incontro A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo/VIGOREAL CS dell'1.11.2013, la sanzione dell'ammenda di € 55,00, l'inibizione del dirigente accompagnatore, sig. Mancin Kristian, fino all'11.12.2013 e la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara nei confronti del calciatore, sig. Bargellini Daniele.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte da identificarsi nella Società Vigoreal CS.

A quanto sopra, si aggiunga che, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "*giudice di secondo grado*" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la Società A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Thermal A. Ceccato di Abano Terme (Padova).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. ED ALL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S. - NOTA N. 2546/861PF 12-13/AM/MA DEL 22.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

Con atto spedito in data 17.12.2013, la Società U.S.D. Cavese 1919 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.13) con la quale, sulla base del deferimento della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Presidente della predetta Società, sig. Di Marino Alessandro, e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione in corso a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società U.S.D. Cavese 1919 faceva pervenire, in data 30.12.2013, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. Cavese 1919, sig. Di Marino Alessandro, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi

Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di un tesserato della società, odierna ricorrente.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si rileva come la Società U.S.D. Cavese 1919 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.08.2012).

Passando all'esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l'art. 94-ter, comma 11, delle N.O.I.F. prevede testualmente che *“Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”*.

L'art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che *“Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*.

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL' OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGOSESIA/LAVAGNESE DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

La società Borgosesia Calcio dapprima con telegramma dell'11.1.2014 e, successivamente, con atto del 13.1.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale con il Com. Uff. n. 72 dell'8.1.2014, ovvero di dover disputare una gara interna a porte chiuse *“Per avere propri sostenitori, dal 43° del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto reiteratamente espressioni gravemente minatorie, ingiuriose ed irrispettose all'indirizzo degli ufficiali di gara. Gli stessi sostenitori, al termine di entrambe le frazioni di gioco, reiteravano la condotta e colpivano con calci e pugni la rete di recinzione in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi”*.

Nell'atto di gravame la reclamante, pur non contestando che propri sostenitori avevano vivacemente protestato per una decisione arbitrale ritenuta errata, ha negato che la contestazione si

sia mai tradotta in gesti di minaccia o di violenza e che sia stata messa in pericolo l'incolumità di alcuno; né, da ultimo, che si sia reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, all'interno o all'esterno dell'impianto sportivo, per sedare le proteste.

Ha chiesto, per tale motivo, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale non hanno partecipato rappresentanti della società.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Borgosesia Calcio di Borgosesia ritiene che lo stesso sia fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Dall'esame del referto arbitrale (unico atto fidefacente depositato) si apprezza che dal 43° del primo tempo (minuto nel quale la squadra ospite ha realizzato una rete) e fino alla fine della partita, circa ottanta tifosi, divisi in due gruppi disposti lungo le linee laterali avevano insultato la terna arbitrale, senza apparente soluzione di continuità, profferendo altresì generiche espressioni minacciose. Una ventina di sostenitori della società ospitante, poi, al termine di ogni frazione di gara aveva colpito con calci e pugni le barriere di protezione e recinzione in prossimità del tunnel di accesso al campo.

Se indiscussa appare la ricostruzione fattuale riportata in atti (e correttamente menzionata dal Giudice Sportivo), la valutazione circa la sua offensività e lesività operata in prime cure sembra, però, meritevole di ponderata riflessione da parte di questa Corte.

Necessario si dimostra lo scrutinio (cfr. Com. Uff. n. 061/CGF 2013/2014) del fatto materiale, sia alla luce dell'effettiva ricaduta sullo svolgimento della gara e la sua influenza sull'equilibrio psicologico degli atleti (ufficiali di gara compresi) sia con riguardo all'effettiva, intrinseca *vis lesiva* della condotta.

Orbene, con queste premesse metodologiche, l'evento accaduto deve essere apprezzato come manifestazione sicuramente di oltraggiosa e irrispettosa protesta – verso la terna arbitrale - di un significativo numero di sostenitori della squadra reclamante che si è poi tradotta, ad opera di un ristretto numero di tifosi, nella plateale forma di colpire, con calci e pugni, le barriere di protezione.

Ovviamente, la complessiva condotta non può andare esente da una severa censura ma, al tempo stesso, non può non porsi in rilievo come la stessa non si sia poi effettivamente tradotta in gesti di concreta minaccia, tali da essere percepiti, dalla terna arbitrale, come un immediato e autentico momento di pericolo.

Non risulta, neanche, che essa abbia minimamente inciso sulla regolarità della gara.

Nulla di quanto paventato emerge dal referto arbitrale, né diversamente risulta in ordine a effettuati interventi di ordine pubblico ad opera degli appartenenti all'Arma presenti.

Così ricondotta nel suo corretto contesto fenomenico, la manifestazione dei tifosi del Borgosesia Calcio appare, a questa Corte, certamente come un'inammissibile, corale, oltraggiosa protesta nei riguardi degli ufficiali di gara, anche verbalmente intensa ma comunque priva, però, di concreti atteggiamenti di minaccia.

Non può dirsi, infatti, che l'ingiuriosa contestazione abbia mai conosciuto momenti in cui è sembrata volersi tradurre in qualcosa di più o di peggio, debordando verso l'aggressione fisica. Manca perciò, ad avviso di questa Corte, il requisito della violenza codificato dall'art. 14 C.G.S., che giustificerebbe appieno (e come minimo) la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Cosicché, in conclusione, la prolungata manifestazione di offese verbali, valutata nel suo complesso unita alla mancanza di specifici precedenti a carico della medesima società, appare meritevole di essere congruamente sanzionata, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 C.G.S., con l'irrogazione di un'ammenda di €2.000,00.

In tal senso deve intendersi come parzialmente accolto il ricorso della società Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (VC) con conseguente riforma della decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (Vercelli) e annulla la sanzione dell'obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse e determina la sanzione pecuniaria in €2.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AGOVINO MASSIMO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La società Terracina Calcio 1925 S.S.D. a r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Agovino Massimo, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per sei gare effettive a seguito della gara Isola Liri / Terracina del 21.12.2013, valevole per il campionato nazionale serie D, girone G, con la seguente motivazione: *“allontanato per avere, in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara, tirato una borraccia contro la propria panchina, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’Ufficiale di gara ponendo il suo viso a pochi centimetri da quello del Direttore di gara e gli rivolgeva espressione irrispettosa, venendo poi allontanato grazie all’intervento di un dirigente locale”*.

A sostegno della propria impugnazione la società Terracina deduce la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva gravità dell’azione del proprio allenatore chiedendo, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo può essere accolto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo nei confronti del Sig. Agovino sia eccessivamente gravosa tenuto conto della natura e della effettiva gravità dei fatti commessi dall’allenatore della squadra Terracina Calcio. A giudizio della Corte, quindi, la sanzione, nel rispetto del principio della proporzionalità ed afflittività, può essere equamente ridotta alla misura di tre giornate di squalifica.

Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Agovino Massimo a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La società Terracina Calcio 1925 S.S.D. a r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti della società la sanzione dell’ammenda di e 1000,00 a seguito della gara Isola Liri/Terracina del 21.12.2013, valevole per il campionato nazionale serie D, girone G, con la seguente motivazione: *“per avere propri sostenitori in campo avverso durante lo svolgimento della gara ed al termine della stessa fatto esplodere 3 petardi di cui 2 nel settore loro riservato ed uno nel recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danno all’incolumità fisica dei presenti (R.A. – R.AA)”*.

A sostegno della propria impugnazione la società Terracina deduce la mancanza di pericolosità dei petardi fatti esplodere dalla propria tifoseria in occasione della gara in questione e la mancanza di danni a cose o a persone. Chiede quindi in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa secondo giustizia.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1.C.G.S..

Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico e per l'utilizzazione dei medesimi da parte dei propri sostenitori. Per tale violazione è prevista, nei casi meno gravi, la sanzione dell'ammenda a carico della società, sanzione che nella fattispecie la Corte ritiene sia stata correttamente determinata nel rispetto del principio della proporzionalità ed afflittività.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HINTERREGGIO CALCIO/NUOVA GIOIESE DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

La Hinterreggio Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 19.12.2013 relativa alla partita tra Hinterreggio Calcio/Nuova Gioiese prevista per il 15.12.2013 con la quale “rilevato che, con nota del 13 dicembre 2013 il Dipartimento interregionale comunicava...la formale rinuncia alla gara...della società Hinterreggio, visti gli artt. 17 del C.G.S. e 53 N.O.I.F. ... delibera di infliggere alla società Hinterreggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di €1.000,00 quale prima rinuncia”.

L'impugnazione è diretta ad ottenere la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la conseguenza di poter giocare la gara Hinterreggio Calcio e Nuova Gioiese in data da stabilire per accordo tra le parti o su decisione del Comitato Interregionale della L.N.D..

A sostegno della stessa la ricorrente ha dedotto che la rinuncia a disputare la gara è stata determinata dall'esistenza di una interdittiva antimafia emanata dal prefetto di Reggio Calabria che ha impedito alla stessa di utilizzare il campo al fine di disputare le partite di campionato. Essa inoltre ha prodotto ordinanza del TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stata sospesa l'efficacia dell'atto della Prefettura di Reggio Calabria con la conseguenza che il Comune di Reggio Calabria dovrà provvedere alla restituzione dell'impianto sportivo.

Il ricorso è inammissibile in quanto, in violazione di quanto disposto dal C.G.S., il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo non è stato mai notificato alla Nuova Gioiese.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'Hinterreggio Calcio S.r.l. di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 18 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete